



L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.

**STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
CAMPIONATO NAZIONALE DI SECONDA DIVISIONE – GIRONE B**

STADIO COMUNALE "TOMMASO FATTORI" – L'AQUILA

REGOLAMENTO D'USO

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatori.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonchè l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazione sportive.

Si ricorda che:

- il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
- per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;



L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.

- il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dallo stadio;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward, se del caso a mezzo di metaldetector, a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito finalizzati esclusivamente ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
- il biglietto è valido e costituisce titolo di accesso , esclusivamente per l'evento, il giorno e l'orario per il quale è stato emesso;
- i possessori del biglietto, in quanto facenti parte del pubblico, acconsentono ed autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;



L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.

- introdurre o detenere materiale infiammabile o imbrattante;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- accedere o trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

L'AQUILA CALCIO 1927 Srl